



Legge federale

(Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...¹
e il parere del Consiglio federale del ...²,
decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale³

Art. 261^{bis}

Discriminazio- Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro
ne e incitamen-una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione,
to orientamento sessuale o identità di genere;
all'odio

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giusti-

RS

- 1 FF ...
- 2 FF 2017 ...
- 3 RS 311.0

ficare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Codice penale militare⁴

Art. 171c cpv. 1

Discriminazio- ¹ Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione con-
ne e incitamen- tro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, reli-
to gione, orientamento sessuale o identità di genere;
all'odio

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione, orientamento sessuale o identità di genere, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.